

Iscrizione N: MI01245
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in particolare l'art. 212, comma 7 in base al quale le garanzie finanziarie di cui sopra sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 15/12/2014 registrata al numero di protocollo 57699/2014

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 06/03/2015 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 5 classe F dell'impresa/Ente **DECOMAN SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 706558 prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro 30987,41 in quanto in possesso di certificazione Uni En Iso 14001 valida fino al 29/03/2018, per la categoria 5 classe F dell'impresa/Ente **DECOMAN SRL**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: DECOMAN SRL

Con Sede a: MILANO (MI)

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 0001

Località: MILANO

CAP: 20100

C. F.: 05071700156

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

DECOMAN SRL

Numero Iscrizione MI01245

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.18183/2015 del 17/04/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
5 - F

Note Categoria: Considerata la circolare n. 2937 del 22/04/2003 l'iscrizione in categoria 5 può essere concessa per i codici 200123, 200126, 200133, 200135, 200137 unicamente per il trasporto dalle piazzole/piattaforme agli impianti di recupero/smaltimento.

Inizio validità: 07/04/2015
Fine Validità: 07/04/2020

Responsabile/i tecnico/i:

COLOMBINI AURELIO
codice fiscale: CLMRLA37M28E313X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **AD72241**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZFN22RN1NQQV0402

Targa: **AE04963**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **BV001GL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CD289KN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CK931EB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **MI131500**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZBAR25B1EXX022579

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

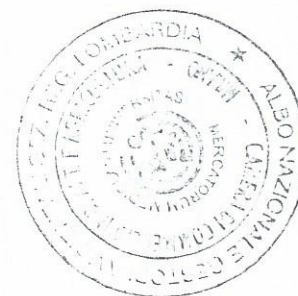
Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **AD72241**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **MI131500**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06



Targa: **CK931EB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BV001GL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CD289KN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE04963**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*]
[05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.12*] [05.01.15*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*]
[06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*]
[06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] [07.05.08*]
[07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*] [07.06.08*]
[07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*] [07.07.09*]
[07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*] [08.03.12*]
[08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*] [08.04.17*]
[08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.11*] [09.01.13*]
[10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*]
[10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*]
[10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*]
[10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*]
[10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.09*] [10.09.11*]
[10.09.13*] [10.09.15*] [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*]
[10.11.13*] [10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*]
[11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*]
[11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*]
[12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*]
[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*]
[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*]
[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*]
[13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*]
[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.07*] [16.01.08*]
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*]
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*]
[16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*]
[16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*]
[16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.06.01*]
[17.06.03*] [17.06.05*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*]
[18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.02.04*]
[19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.04.02*] [19.08.06*]
[19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.03*] [19.11.04*]
[19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*]
[20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*]
[13.08.99*] - rifiuti oleosi o contenenti oli aia

DECOMAN SRL
Numero Iscrizione MI01245
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.18183/2015 del 17/04/2015



Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Albo Nazionale

MILANO, 17/04/2015

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

Sezione Regionale Lombardia

